



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

R.G 19911/2024

Il giudice dott.ssa Lisa Torresan
a scioglimento della riserva assunta
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento promosso con ricorso ex art. 700 da

ARMELLINI CESARE, ARMELLINI MASSIMO EMANUELE, con l'avv. Federico Cena

- ricorrente -

contro

DANIELE TOMMASI con l'avv. Remo Tarolli,

FARMELL srl in liquidazione, rappr e dif dal curatore speciale, Avv. Antonio Pinamonti

- resistenti-

* * *

Cesare e Massimo Emanuele Armellini, quali soci contitolari, a titolo di piena o nuda proprietà, in comunione ereditaria ed ordinaria, di partecipazioni del capitale di Farmell srl in liquidazione, hanno proposto ricorso ex art. 2487, IV comma, cc, per ottenere la revoca, in via cautelare, del liquidatore della società, dott. Daniele Tommasi, ed hanno altresì chiesto disporsi il sequestro conservativo sui beni del resistente, sino alla concorrenza dell'importo pari al danno asseritamente patito dalla società a causa della condotta del liquidatore, quantificato in euro 3.777.656,66.

A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno allegato che il liquidatore sarebbe venuto meno al dovere di gestire la liquidazione secondo correttezza e buona fede cagionando un danno al patrimonio sociale e, in particolare, hanno dedotto i seguenti addebiti:

- sottoscrizione di una transazione in forza della quale il principale asset societario di Farmell, ossia le azioni detenute nella società SIFI spa, anch'essa riconducibile alla famiglia Armellini, sarebbero state cedute ad un prezzo incongruo alla società Tiless srl; parte ricorrente ha sostenuto che detta transazione sarebbe avvenuta all'oscuro dei soci Cesare e Massimo Emanuele Armellini, avvantaggiando gli altri soci di Farmell, componenti della stessa famiglia ma in contrasto con loro, nonché detentori complessivamente della maggioranza di capitale. Segnatamente, i soci di maggioranza, attraverso la società acquirente, partecipata al 99% da una fiduciaria presumibilmente loro riconducibile, avrebbero acquistato dette azioni (così come le azioni di SIFI detenute da Armellini s.a.s.



in liquidazione, altra società di famiglia, cedute a Tiless attraverso analogo operazione gestita sempre da Tommasi) ad un prezzo del tutto vantaggioso, andando a consolidare la propria posizione di maggioranza in seno a SIFI spa la quale, a sua volta, deteneva una partecipazione rilevante in Athesis spa, società editoriale, anch'essa partecipata, per l'8,98%, dalla comunione degli eredi di Arrigo Armellini e nella quale Marco, Gianluigi e Daniele Armellini, avversi ai ricorrenti, rivestivano la carica di componenti del CdA. Tale operazione di cessione, non preceduta da una congrua valutazione delle azioni, sarebbe dunque avvenuta senza soppesare il peso economico dell'operazione, bypassando le regole della corretta liquidazione in danno al patrimonio sociale, ai terzi e ai soci di minoranza; il danno emergerebbe da una perizia di stima attestante il valore delle azioni al momento della loro cessione a Tiless, depositata dalle ricorrenti;

- violazione del diritto di informazione spettante ai soci ex art. 2476, secondo comma, cc: il liquidatore avrebbe riscontrato tardivamente, e solo a seguito di un ricorso cautelare innanzi all'intestato Tribunale, le richieste sottopostegli dai soci odierni ricorrenti, aventi ad oggetto la possibilità di accedere ed esaminare la documentazione sociale, e ciò allo scopo di tenere all'oscuro i soci di minoranza dell'andamento della liquidazione e di avvantaggiare gli altri soci, attraverso la stipula della transazione di cui al capo che precede, della cui esistenza gli odierni ricorrenti sarebbero infatti venuti a conoscenza solo a seguito del provvedimento del Tribunale che aveva ordinato a Farmell srl di esibire la documentazione ai soci richiedenti. Il ritardo nell'ostensione dei documenti avrebbe poi generato un ulteriore danno al patrimonio sociale, dato dalle spese di soccombenza poste a carico di Farmell srl in liquidazione nel procedimento cautelare, nel quale la società era rimasta contumace.

A fondamento della domanda di sequestro conservativo, hanno allegato i medesimi addebiti, da far valere contro il liquidatore nella futura proponenda azione risarcitoria, assoggettata alla competenza arbitrale.

I ricorrenti hanno poi argomentato sul *periculum in mora*, deducendo che, quanto alla revoca cautelare, lo stesso risiederebbe nel rischio di reiterazione delle condotte e aggravamento del danno e, quanto al sequestro, sarebbe individuabile nell'incapienza patrimoniale del resistente.

* * *

Si è costituito il liquidatore, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire dei singoli soci, quali titolari in comproprietà di partecipazioni, ed invocando la legittimazione esclusiva del rappresentante comune ex art. 2468 cc.

Tommasi ha poi contestato ogni addebito, deducendo che la cessione delle azioni di SIFI spa, oltre ad essere naturalmente compresa nell'ambito delle attività tipiche della liquidazione, si era rivelata necessaria, ed era stata condivisa da tutti i soci, in ragione della grave situazione debitoria in cui versava la società Farmell, che rischiava di esporla ad azioni esecutive da parte dei propri creditori, primi tra tutti il ceto bancario, i cui diritti di credito erano stati acquistati da Tiless srl.



Ha rappresentato che nel 2014, a seguito di una riorganizzazione di SIFI, Farmell aveva manifestato l'intenzione di recedere da SIFI ma il recesso era stato contestato, essendo dunque, all'epoca dei fatti, ancora in contestazione l'effettiva natura dei diritti di Farmell sulle azioni di SIFI, ovvero se si trattasse di veri e propri diritti azionari o di diritti di credito, il che pregiudicava ulteriormente la facoltà di cessione a terzi delle azioni, scarsamente appetibili sul mercato.

Ha poi esposto che la vendita delle azioni era stata preceduta da un avviso pubblico nel 2016, non andato a buon fine.

Ha quindi sostenuto di avere condotto la liquidazione in perfetta trasparenza e buona fede e di avere sempre tenuto tutti i soci informati sull'andamento della fase liquidatoria, deducendo che gli odierni resistenti, pur interpellati, non avevano manifestato alcun interesse all'acquisto delle azioni, le quali, prima di essere cedute a Tiless, erano state offerte in prelazione anche ai soci della stessa SIFI.

Ha poi prodotto una propria perizia, che contestava la perizia di stima depositata da parte ricorrente, assumendo che il valore delle azioni di SIFI spa, ivi indicato, non corrispondesse al reale valore che le azioni potevano avere al momento della cessione a Tiless, da stimarsi non secondo il valore di mercato ma nell'ottica di immediato realizzo, alla luce della necessità di vendere velocemente l'asset per estinguere i debiti di Farmell.

Ha contestato di avere ostacolato i diritti di informazione del socio, sostenendo di essere incorso, al più, in qualche lieve ritardo nell'ostensione documentale, ed allegando che tale addebito non avrebbe potuto giustificare la sua revoca.

Ha poi allegato che parte ricorrente non avrebbe esposto chiaramente quale azione di merito intendeva instaurare, contestando inoltre la sussistenza del *periculum in mora*.

* * *

Si è costituito per la società il curatore speciale Avv. Antonio Pinamonti, il quale, pur evidenziando la presenza di diversi orientamenti interpretativi circa la legittimazione ad agire dei soci contitolari di partecipazioni in comunione, ha osservato che, in relazione all'esercizio di taluni diritti, quali il diritto di ispezione ex art. 2476, secondo comma, cc, era stata riconosciuta la legittimazione individuale di ciascun socio, legittimazione che il curatore speciale riteneva potesse sussistere anche in relazione all'azione di revoca del liquidatore, alla quale il diritto di ispezione documentale è prodromico.

In relazione al merito, ha sostenuto che i pretesi ritardi ed ostacoli frapposti dal liquidatore nell'esercizio del diritto di informazione dei soci di minoranza non potessero essere ritenuti sufficienti a fondare la domanda di revoca cautelare.

Ha invece osservato che la transazione per cui è causa, con la quale era stato ceduto a Tiless il più importante asset della società in liquidazione, poteva essere fonte di pregiudizio in danno alla società, e quindi anche causa di revoca del liquidatore, qualora fosse dimostrato che la stessa fosse avvenuta a prezzo incongruo.



Ha tuttavia sostenuto che, allo stato, la perizia di stima depositata da parte ricorrente potesse costituire, al più, un indizio, che solo una CTU, i cui tempi di espletamento sono incompatibili con l'istruttoria cautelare, avrebbe potuto superare.

Ha tuttavia evidenziato che, in senso sfavorevole al liquidatore, potesse deporre il fatto che, nel bilancio di esercizio 2021, le azioni oggetto di transazione fossero state stimate ad un valore significativamente superiore rispetto a quello di vendita. Ha poi osservato come potesse essere sintomo di negligenza il non avere provveduto, prima della vendita, ad una stima del congruo valore delle azioni, vieppiù tenendo conto dell'esistenza di contrasti tra soci. Ha poi evidenziato come rivestisse carattere dirimente la verifica circa l'effettivo pagamento, da parte di Tiless, dei debiti di Farmell a seguito della cessione.

Si è quindi rimesso alla decisione del Tribunale.

1) Sulla competenza

Sussiste la competenza del giudice adito ad emanare provvedimenti cautelari, da verificarsi *ex officio*, ancorché in presenza di clausola compromissoria.

Sul punto, le parti non hanno sollevato eccezioni.

Ci si limita pertanto a rilevare che, come dedotto dal curatore speciale, l'art. 32 dello statuto di Farmell srl esclude espressamente la competenza arbitrale in presenza di controversie nelle quali è previsto l'intervento del Pubblico Ministero, quali l'azione di revoca del liquidatore.

Va poi osservato che lo statuto è stato approvato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. N. 149/2022, che ha modificato l'art. 818 cpc, e, successivamente all'entrata in vigore della riforma, non risulta introdotta alcuna modifica statutaria che attribuisca agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari, quali il sequestro conservativo che si prospetta come strumentale all'azione di responsabilità risarcitoria. A ciò si aggiunga che, anche secondo l'attuale versione dell'art. 818 cpc, prima della nomina del Collegio Arbitrale (che nel caso di specie non risulta avvenuta) le domande cautelari vanno proposte al giudice competente ai sensi dell'art. 669 *quinquies* cpc.

2) Sull'azione di merito

Parte ricorrente ha espressamente dichiarato di voler intraprendere azione di merito risarcitoria (pag. 11), dovendosi poi rilevare che, dalle conclusioni rassegnate, emerge chiaramente che la revoca del liquidatore è stata chiesta ex art. 2487, IV comma, cc, e che pertanto la tutela cautelare anticipatoria richiesta (che parte ricorrente assume essere caratterizzata da strumentalità attenuata) è prodromica ad una futura causa di merito avente ad oggetto la revoca in via definitiva del liquidatore .

3) Sulla legittimazione ad agire

Va poi esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di ricorrenti, che il Giudice ritiene infondata, per le ragioni che seguono.

La figura del rappresentante comune, disciplinato, in tema di srl, dall'art 2468 cc, risponde all'esigenza di contemperare gli interessi sottesi alla titolarità pro quota, in capo a ciascun comunista, dei diritti

derivanti dalla partecipazione sociale, e l'interesse della società di avere un interlocutore unitario. Lungi dal potere essere qualificato come un amministratore della quota, il rappresentante comune svolge dunque il ruolo di mandatario o meglio, di *"nuncius della volontà dei comunisti all'interno della società nell'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale"* (cfr. in tal senso, Tribunale di Milano decreto 23.11.2023).

Se dunque è vero che l'art. 2468 cc attribuisce al rappresentante comune l'esercizio dei diritti correlati alla contitolarità della quota, va tuttavia rilevato che, secondo un orientamento che è andato consolidandosi nella giurisprudenza di merito, e al quale il Giudice ritiene di aderire, alla legittimazione esclusiva del rappresentante comune si affianca una legittimazione concorrente dei singoli soci in relazione ai quei diritti che non necessitano di una manifestazione unitaria da parte della comunione (quali potrebbero essere il diritto di voto o di impugnazione delle delibere assembleari assembleare) ma, al contrario, spettano a ciascun socio individualmente, e quindi a prescindere dalla titolarità di una data partecipazione.

Si è dunque riconosciuta la legittimazione individuale di ciascun socio, seppur titolare di partecipazioni in comunione *pro indiviso*, ad esercitare il diritto di accesso ex art. 2476, secondo comma, cc, qualificato come diritto potestativo del socio, a tutela sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione, e dunque come diritto che inerisce alla stesso *status socii*, manifestazione di un potere di controllo individuale e inerente alla qualifica di socio, che non compete esclusivamente al rappresentante comune, ma anche al singolo comproprietario (Trib. Venezia, ordinanza 20.06.2018, che rinvia a Milano, sez. specializzata impresa, ord. 26/09/2016).

Tale orientamento interpretativo appare preferibile perché consente di applicare in modo coerente la disciplina della contitolarità della partecipazione societaria, alla quale sono correlati determinati diritti amministrativi proporzionali alla partecipazione, che necessitano di essere considerati unitariamente, e al contempo di tutelare i diritti di controllo che la disciplina delle srl attribuisce al socio *uti singulus*, a prescindere dunque dalla titolarità di una determinata partecipazione, come il diritto di ispezione ed il diritto di proporre l'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo.

Partendo da tali assunti, può dunque agevolmente concludersi che il singolo socio, ancorché titolare di una partecipazione in comunione, sia legittimato ad esperire autonomamente l'azione di revoca del liquidatore, che l'art. 2487 cc attribuisce a ciascun socio, a prescindere dalla titolarità di una data percentuale di capitale sociale, diversamente da quanto invece accade, ad esempio, per la denuncia ex art. 2409 cc, che può essere proposta dai soci titolari di almeno il 10% delle partecipazioni.

In ragione di quanto sin qui esposto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva va respinta.

4) Sul merito.

Il ricorso non è fondato, per le ragioni che seguono.

L'art. 2489 cc, così come novellato nel 2003, attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La competenza gestoria del liquidatore ha assunto dei contorni assai ampi, ed ha conferito al liquidatore il potere di gestire i tempi, i modi e le condizioni della liquidazione, con i soli limiti dettati dalla legge, dallo statuto e dalla delibera di nomina.

La norma ha dunque attribuito al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l'inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni.

L'attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.

* * *

Premesso quanto sopra, venendo al caso di specie va osservato che, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che l'operazione contestata sia stata condotta con trasparenza nei confronti di tutti i soci, ai quali la vendita delle azioni era stata preannunciata come attività necessaria ai fini della corretta gestione della liquidazione.

Segnatamente:

- la messa in liquidazione è stata deliberata il 23.07.2014 (cfr. doc. n. 1 parte ricorrente);
- nel 2016 la vendita delle azioni di Farmell in SIFI era stata oggetto di un avviso pubblico, non andato a buon fine (doc. n. 4 Tommasi);
- nel corso dell'assemblea del 17 aprile 2020, il liquidatore ha rappresentato ai soci il progressivo aggravamento della situazione debitoria e la scarsa appetibilità delle azioni di SIFI spa, tanto che, in quella sede, la stessa assemblea aveva deliberato di rinunciare al diritto di recesso originariamente manifestato da SIFI, di chiedere la reintestazione delle azioni a suo favore e di cederle al miglior offerente al fine di ripianare i debiti di Farmell. (doc. n. 5 Tommasi);
- nel corso della successiva assemblea del 12 marzo 2021, alla quale avevano partecipato anche gli odierni ricorrenti, il liquidatore aveva rappresentato che Tiless, cessionaria dei crediti vantati dalle banche nei confronti di Farmell, aveva diffidato la società al pagamento, preannunciando azioni esecutive; nel corso dell'adunanza tutti i soci erano stati invitati, personalmente o congiuntamente, entro il 20.04.2021, ad accollarsi i debiti di Farmell a fronte dell'acquisto dei diritti di credito/azionari vantati da Farmell verso SIFI. In tale sede, il liquidatore aveva altresì preannunciato ai soci che, in difetto di proposta alcuna da parte loro, le azioni sarebbero state



offerte a Tiless o a soggetti terzi. I ricorrenti, in tale occasione, si erano limitati ad invitare il liquidatore ad offrire le azioni ai soci della stessa SIFI, senza tuttavia manifestare un concreto interesse ovvero senza avanzare altre proposte per consentire l'estinzione dei debiti sociali (doc. n 4 di parte ricorrente);

- successivamente, non avendo alcuno dei soci manifestato interesse all'acquisto delle azioni, il liquidatore ha dato atto essere intervenuta l'offerta di Tiless, offrendo le azioni in prelazione ai soci di SIFI (doc. n. 8 Tommasi);
- solo una volta decorso il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in data 24.01.2022 è stata conclusa l'operazione di cessione (doc. n. 26 parte ricorrente).

Ritiene pertanto il Giudice che non vi siano elementi che inducano a ritenere che il liquidatore abbia violato il dovere di buona fede e trasparenza nei confronti dei soci, anche di minoranza.

Né assume significativo rilievo che Tiless sia o meno espressione dei soci di maggioranza, posto che tutti i soci sono stati posti nella condizione di poter esprimere, individualmente o congiuntamente, interesse all'acquisto, senza che i ricorrenti avessero manifestato alcuna volontà in tal senso.

* * *

Venendo dunque alla questione relativa alle condizioni di vendita, ritenute inique dai ricorrenti, osserva in primo luogo il Giudice che il congruo prezzo delle azioni richiede di essere valutato secondo una stima tecnico-contabile, i cui tempi sono incompatibili con la cognizione sommaria e urgente che connota la presente fase, nella quale non possono essere valorizzate come prove le perizie di parte depositate, che contengono delle valutazioni tecniche tra loro divergenti e che devono pertanto essere sottoposte al vaglio di un CTU terzo e imparziale.

Alcun elemento di prova ha poi introdotto parte ricorrente al fine di dimostrare che tra i debiti oggetto di accollo vi fossero anche due finanziamenti soci per euro 118.560,16 e per euro 268.560,16 che in realtà dovevano considerarsi a fondo perduto e non ripetibili (pag. 6 del ricorso)

Va poi considerato che valore delle azioni dovrà essere stimato tenendo conto delle particolari condizioni in cui la vendita è stata conclusa, ossia nell'ambito di una procedura liquidatoria che durava da anni, senza che alcun soggetto avesse dimostrato un concreto interesse all'acquisto. Va poi considerato anche il progressivo incrementarsi dell'esposizione debitoria di Farmell e la minaccia di essere sottoposta ad azioni esecutive, ed altresì che nessuna manifestazione di interesse era pervenuta da parte dei soci. È quindi chiaro che il valore delle azioni non potrà essere quello del libero mercato, ma dovrà essere valutato nell'ottica del migliore realizzo a fini liquidatori, come riconosciuto dagli stessi soci nel corso dell'assemblea del 17 aprile 2020, quando avevano autorizzato la vendita al miglior offerente.

In tale peculiare contesto fattuale, la circostanza che il liquidatore non abbia fatto precedere la vendita ad una stima delle azioni di SIFI, pur potendo denotare in astratto un profilo di negligenza, potrebbe



essere valutata come fonte di concreto danno al patrimonio sociale, tale da integrare una grave irregolarità, fonte di revoca del liquidatore, solo ove il prezzo di vendita dovesse essere considerato gravemente iniquo e del tutto sproporzionato.

Inoltre, la circostanza che, nel bilancio al 31.12.2021, il liquidatore avesse attribuito alle azioni un valore più elevato rispetto al corrispettivo per il quale sono state vendute, certamente evidenzia un'apparente contraddittorietà che merita approfondimento ma, allo stato, vieppiù in assenza di una nota integrativa che chiarisca i criteri utilizzati dal liquidatore nel redigere il bilancio intermedio di liquidazione, non vi sono elementi che inducano a ritenere che il valore corretto al momento della vendita fosse quello indicato nel bilancio, essendo dunque necessario verificare se il bilancio sia stato redatto correttamente, il che potrebbe integrare un diverso profilo di addebito, che non risulta allegato in questa sede, non essendo nemmeno prospettato quale fonte di danno.

* * *

In ragione di tutto quanto sin qui esposto, ritiene il Giudice che, alla luce delle evidenze assunte nella presente fase sommaria, non vi siano sufficienti elementi per ritenere che la vendita delle azioni mediante accollo di tutti i debiti sociali da parte dell'acquirente sia avvenuta ad un prezzo del tutto incongruo. Da ultimo, occorre rilevare che, tra dalla documentazione versata in atti, emerge che la maggior parte dei debiti accollatisi da Tiless è stata estinta, di talché il corrispettivo della cessione risulta in gran parte pagato. Sul punto si rinvia alle deduzioni del curatore speciale.

Rimangono dei dubbi per alcune posizioni debitorie, per le quali il liquidatore ha assunto l'intervenuta prescrizione presuntiva che tuttavia non risulta accertata, ovvero ha attestato il decesso del creditore senza tuttavia potersi escludere che il credito sia vantato dagli eredi, ovvero ha depositato delle dichiarazioni di pagamento che non provengono dal creditore e pertanto non assumono valore di quietanza, ovvero ha attestato la cancellazione della società creditrice, avendo tuttavia rilevato il curatore che non è chiaro se il credito della stessa fosse o meno risultante dal bilancio finale di liquidazione. Si tratta di posizioni debitorie per le quali non sussiste allo stato una piena e inconfutabile prova dell'avvenuta estinzione, ma un tanto non consente di inferire un profilo di irregolarità nella condotta del liquidatore, non avendo peraltro parte ricorrente prospettato alcun profilo di addebito in relazione a tale aspetto.

* * *

Quanto, invece, alle irregolarità nei flussi informativi, deve rilevarsi che, dalla documentazione su richiamata, emerge che i soci sono stati sempre posti al corrente delle principali attività di liquidazione, di talché il ritardo con il quale il liquidatore ha evaso le istanze di ostensione documentale dei soci di minoranza non è sufficiente ad integrare una giusta causa di revoca dall'incarico.

* * *



In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso per la revoca cautelare del liquidatore Daniele Tommasi, ed altresì il ricorso per sequestro conservativo, vanno rigettati per carenza di *fumus boni juris*, essendo superflua la trattazione del *periculum in mora*.

* * *

Parte ricorrente, soccombente, va condannata a rifondere, in favore di Daniele Tommasi, le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Vanno invece compensate le spese di lite nei rapporti tra ricorrenti e la società resistente la quale, pur avendo svolto delle articolate e pregevoli difese, si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, non potendosi dunque ravvisarsi i presupposti della soccombenza dei ricorrenti nei confronti della società.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere, in favore, di Daniele Tommasi, le spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e cpa come per legge;

Compensa le spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e la società.

Si comunichi.

Venezia, 18 aprile 2025

Il Giudice

Dott.ssa Lisa Torresan

